



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 5	di data 23/02/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA TRENTO-MALÈ NEL TRATTO DA LAVIS A MATTARELLO DENOMINATO PROGETTO "NORDUS" (NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI TRENTO) IN FUNZIONE DI SERVIZIO URBANO NEL CONTESTO DELLE ALTRE RETI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ NORD-SUD " INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 783.699,45 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E IVA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- l'articolo 202 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ha istituito il "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate", rinviando ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), la definizione delle modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l'assegnazione delle risorse del "Fondo progettazione" ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) 19.05.2021 n. 215 ha individuato i criteri di ripartizione delle risorse stanziato per gli anni dal 2021 al 2023 e dei residui complessivi del biennio 2019-2020, includendo tra i beneficiari del "Fondo progettazione" per il triennio 2021-2023, anche i Comuni capoluogo di Regione o Provincia Autonoma e i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; come in particolare risulta dall'Allegato 3 del Decreto medesimo il Comune di Trento è assegnatario di un finanziamento complessivo pari ad euro 670.273,07;
- il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali 11.06.2021 n. 6785 ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui al citato Decreto del MIMS 19.05.2021 n. 215, fissando il termine per la presentazione delle proposte di ammissione al finanziamento statale di uno o più piani/progetti/project review al 13 ottobre 2021;
- con determinazione dirigenziale 23.08.2019 n. 80/14 dell'allora Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori è stato stabilito tra l'altro di procedere all'affidamento dell'incarico di redazione del Biciplan, del Masterplan della Mobilità e del PUMS del Comune di Trento e che nell'anno 2020, a seguito di confronto concorrenziale, è stata individuata la società affidataria;
- il Comune di Trento, avendo già affidato l'incarico per la redazione del PUMS ha prospettato alla Provincia e a Trentino Trasporti S.p.A. la possibilità di presentare domanda di ammissione al

pagina 1/10

- finanziamento sul Fondo progettazione per la predisposizione di uno studio di fattibilità del progetto Nordus, in considerazione della rilevanza strategica che il progetto stesso riveste per la città, così da acquisire gli elementi in grado di orientare le scelte strategiche e tecniche future in vista anche di eventuali richieste di finanziamento delle opere stesse;
- la Provincia Autonoma di Trento, con nota di data 06.10.2021 ns. prot. n. 262708 ha condiviso la partecipazione alla domanda di finanziamento e dato la propria disponibilità a sostenere, attraverso uno specifico impegno delle parti, la copertura dei fondi integrativi; analoga condivisione è stata espressa da Trentino Trasporti S.p.A. con nota di data 08.10.2021, pervenuta in data 11.10.2021, ns. prot. n. 265748, rimandando le parti ad un successivo accordo di collaborazione per meglio definire gli impegni reciproci;
 - con deliberazione della Giunta comunale 11.10.2021 n. 238 è stata approvata la presentazione della proposta di ammissione al finanziamento ministeriale assegnato sul “Fondo progettazione”, per la predisposizione di uno studio di fattibilità del progetto Nordus di sviluppo della ferrovia Trento – Malè, per il quale è stimato un costo complessivo pari ad euro 1.000.000,00 (oneri fiscali inclusi), dando atto che, in caso di ammissione al finanziamento, con successivo accordo tra Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento e Trentino Trasporti S.p.A., sarebbero stati regolamentati i rapporti e gli impegni reciproci tra le parti, ivi compreso l’impegno della Provincia a far fronte ai costi dello studio di fattibilità non coperti dal finanziamento ministeriale;
 - a seguito di tale deliberazione il Comune di Trento ha presentato in data 12.10.2021 la proposta di ammissione al finanziamento in oggetto;
 - il Decreto Direttoriale 02.12.2021 n. 15854, pubblicato sul sito istituzionale del MIMS in data 03.12.2021, ha approvato la proposta di ammissione a finanziamento presentata dal Comune di Trento per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 670.273,07 coperti dal finanziamento statale;
 - con deliberazione 04.02.2022 n. 112 la Giunta provinciale ha tra l’altro prelevato dal fondo di riserva l’importo di euro 329.726,93, necessario per il cofinanziamento della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto di prolungamento e potenziamento della ferrovia Trento-Malè nel tratto da Lavis a Mattarello (denominato progetto “Nordus”);
 - con deliberazione 08.02.2022 n. 20 di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024 il Consiglio comunale ha previsto lo stanziamento relativo allo studio di fattibilità del progetto Nordus, finanziato:
 - per euro 670.273,07 dal “Fondo progettazione” di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021;
 - per euro 329.726,93 dalla Provincia Autonoma di Trento;
 - con deliberazione giuntales 14.02.2022 n. 26 è stata approvata la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024;
 - in considerazione del fatto che lo studio di fattibilità interessa aree di proprietà principalmente della Provincia e si pone come ulteriore sviluppo di quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 2018 e dal successivo Atto aggiuntivo del 2019, con deliberazione consiliare 09.02.2022 n. 22, immediatamente eseguibile, che si intende qui integralmente richiamata, è stato approvato lo schema di “accordo di collaborazione per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto di prolungamento e potenziamento della ferrovia Trento – Malè nel tratto da Lavis a Mattarello denominato progetto “Nordus” (nell’ambito del progetto integrato della città di Trento) in funzione di servizio urbano nel contesto delle altre reti a servizio della mobilità nord sud” tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Trentino Trasporti S.p.A., rinviando a successivi provvedimenti degli organi competenti la fissazione degli indirizzi di gara, la definizione della modalità di affidamento e la gestione contabile della procedura di affidamento dello studio di fattibilità;
 - Trentino Trasporti S.p.A. ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con delibera del Consiglio di amministrazione di data 28.01.2022;
 - la Provincia Autonoma di Trento ha approvato lo schema di accordo di collaborazione e

impegnato la relativa spesa con deliberazione della Giunta provinciale n. 227 di data 18 febbraio 2022;

– ai sensi dell'art. 7 del Decreto direttoriale 11.06.2021 n. 6785, gli enti beneficiari del finanziamento devono, a pena di revoca dello stesso, pubblicare il bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento e procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento;

– il termine entro cui deve essere pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione è il 03.03.2022 (90 giorni decorrenti dal 03.12.2021, data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento);

ritenuto di procedere all'affidamento dello studio di fattibilità in oggetto ricorrendo all'apporto di qualificati e idonei soggetti esterni poiché, come attestato dal Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana con nota 18.02.2022 prot. n. 46861 alla luce dell'altissima specializzazione richiesta per lo svolgimento della prestazione, dei carichi di lavoro e delle specifiche competenze del personale del Progetto, nonché della ricognizione effettuata con esito negativo presso gli altri Servizi comunali per verificare l'eventuale disponibilità di personale con idonea professionalità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto (nota 08/02/2022 prot. 35554);

rilevato che per l'incarico relativo allo studio di fattibilità è necessario procedere all'affidamento esterno, per un importo complessivo a base di gara, determinato in conformità al D.M. 17.06.2016, quantificato in euro 783.699,45 per onorario e spese (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A.), corrispondente alla spesa complessiva di euro 1.000.000,00 (al lordo di oneri previdenziali e assistenziali, IVA e arrotondamento);

rilevato che si ritiene di prevedere la facoltà per la stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e qualora sussistano le condizioni finanziarie, di affidare all'aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipula del contratto dell'appalto iniziale, il successivo livello di progettazione - consistente nel Progetto di Fattibilità tecnica e economica redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che, nelle more del regolamento di cui all'art. 23, comma 3, del medesimo Decreto, dovrà essere conforme ai contenuti di cui agli artt. dal 17 al 23 del D.P.R. 207/2010 e s.m. - per un importo complessivo stimato presunto pari a euro 1.932.192,58, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, alle condizioni previste nel progetto di servizio posto a base della procedura di gara come da Capitolato speciale, ferma restando la permanenza della loro compatibilità e applicabilità in relazione all'oggetto del futuro affidamento e alle esigenze della Stazione appaltante;

dato atto che ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 2.715.892,03 (comprensivo dell'importo a base di gara e dell'opzione sopraccitata), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

dato atto che il compenso di cui sopra (sia per l'affidamento a base di gara che per l'affidamento opzionale) è stato calcolato in conformità al Decreto ministeriale 17.06.2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e coerentemente con le linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con deliberazione 21.02.2018 n. 138 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale 23.03.2018 n. 69;

atteso altresì che lo stesso compenso, proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, come indicato nella relazione del Progetto mobilità e rigenerazione urbana di data 18.02.2022 prot. n. 46861, rispetta il principio dell'equo compenso fissato dall'art. 13 bis della Legge 31.12.2012 n. 247, come modificato dall'art. 1, commi 487 e 488 della Legge 205/2017 ed applicabile anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da Decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27, per effetto del

richiamo operato dall'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017 convertito in Legge n. 172/2017;

accertato che in ragione dell'importo a base di gara l'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV, nonché in base alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 1 di ANAC, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

dato atto che, come precisato dal competente Servizio, il presente appalto è costituito da un unico lotto non suddivisibile poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche e dalla specificità del servizio oltre che dalle peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;

visto l'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a mente del quale "2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 31 luglio 2018 – pubblicato in GURI n. 186 di data 11 agosto 2018 – ANAC ha approvato Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare e lavori del Servizi Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema tipo di ANAC sopra citato ma apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica;

atteso che l'Ufficio predetto comunica che nella sua attività di redazione del disciplinare ha impostato il proprio lavoro in considerazione della precisa volontà di mantenersi il più possibile aderente allo schema-tipo in parola, ma che si sono rese necessarie modifiche al testo per il ricorso alla procedura telematica, come peraltro consentito da ANAC nello specificare l'ambito di applicazione del Disciplinare tipo;

dato atto che lo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, al fine di consentire la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, intende procedere attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. (da svolgere a livello comunitario dato che l'importo complessivo dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura affidati e da affidare nell'ambito della presente opera supera il valore della soglia di applicazione della normativa comunitaria e della relativa normativa nazionale di recepimento dettata dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.);

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 21.02.2022 n. 34, immediatamente esecutiva, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale è stato deciso:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della redazione dello studio di fattibilità del progetto di prolungamento e potenziamento della ferrovia Trento – Malè nel tratto da Lavis a Mattarello denominato progetto "Nordus" (nell'ambito del progetto integrato della città di Trento) in funzione di servizio urbano nel contesto delle altre reti a servizio della mobilità nord-sud, aderendo integralmente alle proposte del Progetto mobilità e rigenerazione urbana così come esposte in narrativa del relativo atto e riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", Allegato n. 1, nel quale si richiama la stessa, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Progetto mobilità e rigenerazione urbana si stabilirà di procedere all'affidamento dello studio di fattibilità di cui al precedente punto 1., mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

atteso che della procedura di gara verrà data adeguata pubblicità in cui sia chiaramente specificato il contenuto della prestazione richiesta. La procedura aperta offre la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei soggetti interessati, garantendo adeguata apertura al mercato della procedura di scelta del contraente, nonché consentendo all'Amministrazione di scegliere l'offerta più conveniente tra un numero significativo di proposte;

atteso che, in coerenza con le linee guida ANAC sopra citate e con le indicazioni operative dell'amministrazione, la pubblicità avverrà secondo la normativa vigente;

ritenuto opportuno procedere con una procedura aperta, con tempi di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori per gli operatori economici partecipanti, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa emergenziale) e al contempo sia compatibile con la possibilità per gli operatori economici di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

ritenuto pertanto opportuno richiedere ai partecipanti alla gara la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità necessari per dimostrare che il servizio sia svolto con la professionalità e la capacità necessaria come di seguito specificato:

1. Requisiti generali:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., vale a dire di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m..

2. Requisiti di idoneità:

- nel caso di liberi professionisti singoli o associati: possesso dei requisiti professionali previsti dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, in ragione della forma di partecipazione, come specificato dettagliatamente nel disciplinare di gara;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigiano e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi approvati antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare per un importo pari ad almeno euro 2.715,892,03. Tale requisito è richiesto a garanzia dell'affidabilità e continuità operativa del concorrente. La comprova del requisito è fornita secondo quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

4.1 - Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura relativi alle categorie e ID V.02 (o V.03 - VIa o VIb), almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

4.2 - Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare, di due incarichi per lavori analoghi, relativi a lavori appartenenti alle categorie e ID V.02 (o V.03 - VIa o VIb) e riferiti a tipologie di lavoro analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento di importo complessivo, per la categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.

Almeno uno dei servizi indicati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito sopra indicato al punto 4.2. deve essere posseduto dal soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Almeno uno dei servizi indicati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito sopra indicato

al punto 4.2. deve essere svolto con riferimento, all'interno delle categorie come identificate, ad opere relative a linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate.

La comprova dei requisiti è fornita secondo quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara.

Con riguardo ai requisiti di cui al punto 4, si richiede al concorrente di aver svolto i servizi sopra riportati nei limiti minimi richiesti come da bando tipo ANAC n. 3 al fine di favorire la possibilità di partecipazione da parte di più professionisti ed ampliare il mercato di riferimento;

atteso che la comprova del possesso dei requisiti sopra indicati per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE e consorzi stabili in ragione della forma di partecipazione è specificata dettagliatamente nel disciplinare di gara;

atteso che si utilizza quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatoriamente previsto ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell'importo di cui al presente affidamento. Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulta altresì essere quello più adeguato in relazione alle caratteristiche del servizio oggetto dell'affidamento che impongono l'apprezzamento, oltre che del prezzo offerto dai concorrenti, anche di altri elementi attinenti la qualità della proposta dei singoli offerenti finalizzata ad assicurare la migliore qualità del servizio professionale svolto. Si ritiene che la selezione dell'affidatario del servizio debba essere basata sulla valutazione della proposta tecnica (oltre che economica) del partecipante alla gara, orientata a sviluppare ed a dare attuazione alla migliore esplicitazione dei contenuti dello studio di fattibilità in relazione alle professionalità e alla metodologia di lavoro richieste;

ritenuto necessario che alla valutazione della qualità della proposta sia riservata la quota di punteggio minima fissata dalla norma poiché il criterio di aggiudicazione sopra descritto garantisce il raggiungimento del risultato che si prefigge, ossia la scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia dello svolgimento di una prestazione di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che lo scrivente Progetto mobilità e rigenerazione urbana ha elaborato il progetto di servizio che nel suo complesso contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e, a supporto tecnico-conoscitivo, vengono messi a disposizione dei concorrenti una serie di studi e relazioni utili ai fini della formulazione dell'offerta;

rilevato che tutta la documentazione è stata condivisa informalmente dai competenti uffici della Provincia autonoma di Trento e da Trentino Trasporti Spa;

ritenuto pertanto di attribuire, per il perseguimento del predetto principio, all'offerta tecnica un peso ponderale pari al 70 per cento (il punteggio massimo è di 70/100-esimi) e all'offerta economica un peso ponderale del 30 per cento (il punteggio massimo è di 30/100-esimi), come di seguito specificato:

	Peso parziale	Peso totale
OFFERTA TECNICA		70
A- PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	40	
B- CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	27	
C- CHIAREZZA, COMPLETEZZA E SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER LA VALUTAZIONE TECNICA	3	
OFFERTA ECONOMICA		30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO		100

rilevato che la suddivisione dei 70 punti dell'offerta tecnica, per ciascun punto sopra riportato, è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla commissione tecnica, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica ed economica si fa riferimento alle Linee Guida 1 sopra richiamate, nonché al Bando tipo ANAC 3 "Disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad euro 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" in ragione della particolare natura del servizio e dell'esigenza di contemperare la premialità ai ribassi con l'esigenza di qualità della prestazione;

atteso che, ferma restando l'attribuzione dei punteggi ai subcriteri come disposto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" citato, è prevista la doppia riparametrazione del punteggio tecnico, che persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia dello svolgimento di un servizio di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa. La doppia riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando, con la prima riparametrazione del punteggio relativo a ciascuno dei tre elementi di valutazione, il maggior peso parziale previsto per ciascuno di essi ed attribuendo, con la seconda riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto, il massimo peso complessivo previsto (70 punti) all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore viene attribuito il massimo peso previsto (30 punti). Con questo sistema si garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica;

atteso che nell'art. 5 comma 4 e seguenti dello "Schema contratto di prestazione opera intellettuale" sono previsti i termini e le modalità di pagamento. Tali termini sono giustificati dalla necessità di espletare le verifiche ed i controlli che le norme prevedono in materia di pagamenti eseguiti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, contabile, nonché di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali, la sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario, la carenza di liquidità collegata ai trasferimenti di finanza locale, il prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

atteso che lo "Schema contratto di prestazione opera intellettuale" che costituisce, unitamente al disciplinare di gara e al presente atto, il progetto di servizio, contiene delle specifiche previsioni per l'applicazione di penali (e la relativa misura) in ragione dell'eventuale mancato rispetto di tutto quanto esposto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

rilevato che non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ferma comunque la responsabilità esclusiva del progettista/dei professionisti incaricati;

preso atto, inoltre, dell'opportunità che negli atti di gara, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura e la sua conclusione con buon esito, siano inserite le clausole di seguito indicate:

- riserva della facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riserva della possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla Commissione di gara idonea al soddisfacimento degli obiettivi

dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

ritenuto di considerare anomala l'offerta per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi sopra previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

precisato che la garanzia provvisoria (e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto) non è dovuta ai sensi dell'art. 93 comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

- la propria nota istruttoria di data 01.02.2022 prot. n. 26924 e di data 23.02.2022 prot. n. 50566;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di indire una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l'affidamento della redazione dello studio di fattibilità del progetto di prolungamento e potenziamento della ferrovia Trento-Malè nel tratto da Lavis a Mattarello denominato progetto "Nordus" (nell'ambito del progetto integrato della Città di Trento) in funzione di servizio urbano nel contesto delle altre reti a servizio della mobilità nord-sud, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta comunale 21.02.2022 n. 34, immediatamente esecutiva;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica, redatto dall'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati, a cui si dà mandato di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di approvare il progetto di servizio per l'affidamento della redazione dello studio di fattibilità citato, redatto dallo scrivente Progetto mobilità e rigenerazione urbana, composto dalla presente determinazione e dagli elaborati denominati:
 - "Schema contratto di prestazione opera intellettuale" e "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" redatto dallo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
 - "Relazione tecnico-illustrativa di inquadramento del servizio", che descrive il contesto in cui si inserisce il servizio e gli altri progetti che hanno relazione con il servizio;
 - "Prospetto di calcolo dei corrispettivi";
 - "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto con l'aggiudicatario della gara alla stipulazione del contratto nella forma di atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
7. di autorizzare la spesa di euro 1.000.000,00 (oneri previdenziali, Iva e arrotondamento compresi), necessaria per far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione della procedura di gara per l'affidamento della redazione dello studio di fattibilità del progetto di prolungamento e potenziamento della ferrovia Trento-Malè nel tratto da Lavis a Mattarello denominato progetto "Nordus" (nell'ambito del progetto integrato della Città di Trento) in funzione di servizio urbano nel contesto delle altre reti a servizio della mobilità nord-sud;
8. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto pari ad euro 1.000.000,00 (oneri previdenziali, Iva e arrotondamento compresi) – imputando la stessa al

capitolo 2292 (mobilità sostenibile: studi di fattibilità) del PEG 2022-2024 anno finanziario 2022 ed indicato nel prospetto dati finanziari;

9. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
10. di dare atto che la spesa diventa esigibile nell'esercizio 2022 salvo successive rimodulazioni a seguito degli esiti di gara;
11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D64E21001470004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 23/02/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale

N. 59/ 5

di data 23/02/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA TRENTO-MALÈ NEL TRATTO DA LAVIS A MATTARELLO DENOMINATO PROGETTO "NORDUS" (NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI TRENTO) IN FUNZIONE DI SERVIZIO URBANO NEL CONTESTO DELLE ALTRE RETI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ NORD-SUD " INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 783.699,45 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E IVA)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	10051.03.02292	U.1.03.02.11.999	5902			1.000.000 ,00	"	99938 (9272289)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 24 febbraio 2022

